

Il nuovo Statuto della Rai

- Commissione di vigilanza parlamentare 6.10.2004 -

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 (Denominazione)

1.1 - La società denominata "RAI-Radiotelevisione italiana Spa" (in breve "Rai S.p.A."), in precedenza denominata "RAI Holding Società per Azioni", è regolata dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 (Sede)

2.1 – La Società ha sede in Roma, ove è anche posta la sua direzione generale.

2.2 – Potranno essere istituite e soppresse nei modi di legge, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 (Durata)

3.1 – La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

3.2 – La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ'

Articolo 4 (Oggetto)

4.1 – La Società ha per oggetto:

- a. il servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera h), 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive modificazioni;
- b. l'espletamento delle attività di operatore e/o fornitore di rete, operatore e/o fornitore di servizi e/o fornitore di contenuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive modificazioni;
- c. l'attività di diffusione, trasmissione, distribuzione e trasferimento – anche da punto a punto – di programmi e segnali sonori e televisivi propri o di terzi, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo, in chiaro e/o criptati, e con qualsiasi altro mezzo;
- d. l'installazione, l'esercizio, la gestione, lo sviluppo e il potenziamento degli impianti e dei mezzi, anche di collegamento, relativi alle predette attività;
- e. la produzione, l'acquisizione, la commercializzazione ed ogni altra forma e modo di sfruttamento di opere, di programmi e di servizi di qualsivoglia genere e natura e qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e il tipo di supporto materiale, suscettibili di costituire oggetto delle predette attività;
- f. l'assunzione, la detenzione, la valorizzazione, la gestione e la dismissione di partecipazioni e di interessenze in società ed altri enti, sia italiani sia stranieri, funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- g. lo svolgimento, nei confronti delle società e degli enti nei quali partecipa, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento finanziario e tecnico-amministrativo, ivi compresa l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse umane e delle strutture organizzative presenti nelle società ed enti partecipati;
- h. il compimento o la promozione, anche in forma associativa o di collaborazione con terzi, di tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali, a titolo esemplificativo: operazioni

immobiliari, mobiliari, commerciali, societarie, industriali e finanziarie.

4.2 – La Società potrà in particolare:

- a. assumere dallo Stato, ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112, la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo come definito dalla legge e dagli atti delle competenti autorità; svolgere ogni ulteriore relativa attività che la pubblica amministrazione avesse ad affidarle;
- b. effettuare, direttamente o attraverso società controllate o collegate, le attività commerciali, editoriali, con esclusione della stampa di quotidiani, audiovisive e radiofoniche, criptate e non, discografiche e simili e, comunque, connesse all'oggetto sociale della Società;
- c. costituire società ed enti, sia italiani sia stranieri, operanti nei settori radiotelevisivo, della comunicazione e della multimedialità ed, in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, lett. g) della legge 3 maggio 2004, n. 112 ovvero assumerne partecipazioni;
- d. concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni ed ipoteche per obbligazioni proprie e di terzi.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 (Capitale)

5.1 – Il capitale sociale è di Euro 242.518.100,00 (duecentoquarantaduemilioni cinquecentodiciottomilacento/zero) suddiviso in numero 242.518.100 (duecentoquarantaduemilionicinquecentodiciottomilacento) di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

Articolo 6 (Azioni)

6.1 – La Società potrà emettere speciali categorie di azioni con particolari diritti patrimoniali o di voto.

6.2 – Le azioni sono indivisibili ed ogni azione attribuisce il diritto di voto, eccezion fatta per le speciali categorie di azioni senza diritto di voto qualora emesse ai sensi del presente Statuto.

6.3 – La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Articolo 7 (Circolazione delle azioni)

7.1 – Le azioni sono nominative.

7.2 – Alla data dell'avvio dell'offerta pubblica di vendita disposta dall'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le azioni saranno dematerializzate con applicazione di quanto previsto dall'articolo 2354, comma 7, del codice civile.

Articolo 8 (Azioni in comproprietà)

8.1 – Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.

Articolo 9 (Aumenti di capitale)

9.1 – Gli aumenti di capitale potranno essere effettuati anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

9.2 – In sede di aumento di capitale potranno essere emesse azioni appartenenti a categorie diverse.

Articolo 10
(Versamenti e mora del socio)

10.1 – I versamenti sulle azioni, assolti gli obblighi di legge, sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

10.2 – A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura legale, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 11
(Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

11.1 – La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili o con *warrants*, a norma e con le modalità di legge.

11.2 – La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Articolo 12
(Limitazione del possesso azionario)

12.1 – Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per tutti i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 è stabilito nell'uno per cento il limite massimo di possesso delle azioni aventi diritto di voto.

Articolo 13
(Patti di sindacato)

13.1 – Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della Società che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del due per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione.

TITOLO IV

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 14
(Recesso)

14.1 – È escluso il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO V

PATRIMONI DESTINATI

Articolo 15
(Patrimoni destinati)

15.1 – La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 *bis* e seguenti del codice civile. Non possono, comunque, essere costituiti patrimoni destinati per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Articolo 16 **(Convocazione)**

16.1 - L'assemblea dei soci è convocata, in via ordinaria e straordinaria, dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società oppure in altro luogo, purché in Italia.

16.2 - La convocazione deve avvenire mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

16.3 - L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nel rispetto dei termini di legge. In esso può stabilirsi anche la data di seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e di seconda e terza convocazione per l'assemblea straordinaria, in giorni successivi a quello della prima.

16.4 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, atteso l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

16.5 - L'assemblea viene convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta occorra.

Articolo 17

(Diritto di intervento)

17.1 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

17.2 - Coloro che intendono intervenire all'assemblea sono tenuti a depositare, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza, le azioni, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Una volta dematerializzate le azioni ai sensi dell'articolo 7.2 del presente Statuto, coloro che intendono intervenire all'assemblea sono tenuti a depositare, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza, la certificazione prevista ai sensi di legge presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 18

(Rappresentanza)

18.1 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

18.2 - Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 19

(Svolgimento)

19.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi o di vacanza della carica, da colui che lo sostituisce ai sensi dell'articolo 22.3 del presente Statuto; in mancanza anche di quest'ultimo l'assemblea è presieduta dalla persona eletta a maggioranza dei presenti.

19.2 - Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Nei casi stabiliti dalla legge, o nel caso in cui il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'adunanza assembleare è redatto da un Notaio scelto dal presidente medesimo.

19.3 - Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

19.4 - I verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario ovvero dal Notaio.

Articolo 20
(Costituzione e deliberazioni)

20.1 - L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di propria competenza per legge.

20.2 - Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda e successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione decisa dal presidente; è escluso il voto segreto.

20.3 - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21
(Composizione e nomina)

21.1 – Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, nominati dall'assemblea secondo quanto previsto al successivo comma 2 del presente articolo.

21.2 – Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali.

21.3 – I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili una sola volta.

21.4 – L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 (zero/cinquanta) per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni prima e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore.

21.5 – Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma successivo.

Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presenterà inoltre una lista di candidati proporzionale al numero di azioni di cui sono titolari soci diversi rispetto allo Stato. Tale lista sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti solo qualora nei termini di cui all'art. 21.4 non siano state presentate liste da parte di soci diversi rispetto allo Stato.

21.6 – Fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 non superi la quota del dieci per cento del capitale sociale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il Presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del Presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

21.7 – Fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 non superi la quota del dieci per cento del capitale sociale della RAI- Radiotelevisione italiana Spa, se vengono a mancare, per dimissioni o impedimento permanente, il Presidente o uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure di cui al comma 9 dell'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112 entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.8 – Le norme contenute nei precedenti commi del presente articolo saranno applicabili a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Fino a tale data il consiglio di amministrazione della Società è costituito, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112, dal consiglio di amministrazione della società incorporata ai sensi della medesima legge, previsto in cinque membri, in persona dei consiglieri in carica. Il mandato del consiglio di amministrazione così composto scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004. Tale consiglio ha i compiti di cui al successivo articolo 25.3. Ove anteriormente al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita di cui all'art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Articolo 22

(Presidente e Vice Presidente)

22.1 – L'elezione del Presidente è effettuata dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 non superi la quota del dieci per cento del capitale sociale della RAI- Radiotelevisione italiana Spa, il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei consiglieri designati dal socio di maggioranza, la cui nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

22.2 - Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle materie segnalate dagli organi delegati e delle proposte del Direttore Generale, ne presiede le adunanze, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre il Presidente cura la convocazione dell'assemblea, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

22.3 - Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o due Vice Presidenti. Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza di carica. In caso di nomina di due Vice Presidenti la funzione vicaria, ivi compresa la rappresentanza della Società, spetta ad uno soltanto di essi secondo quanto stabilito all'atto del conferimento della carica. La nomina alla carica di Vice Presidente diviene efficace dopo che sia divenuta efficace quella del Presidente ai sensi del precedente articolo 22.1. In mancanza di un Vice Presidente, le funzioni e i poteri del Presidente sono esercitati dal consigliere più anziano di età.

22.4 - Il consiglio, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società. Ove prescritto dalla legge e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, i verbali del consiglio di amministrazione sono redatti da un Notaio.

22.5 – Il consiglio di amministrazione per i propri lavori si dota di un apposito Regolamento, nel quale sono stabilite anche le modalità e i termini attraverso i quali ciascun amministratore può chiedere informazioni relative alla gestione della Società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2381, commi 5 e 6 del codice civile per il caso in cui siano stati nominati organi delegati.

Articolo 23

(Convocazione e svolgimento delle adunanze)

23.1 – Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro noni dei suoi componenti o dal collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche diverso dalla sede sociale.

23.2 – Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi e visionare documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

23.3 – Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

23.4 – L'avviso di convocazione può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione scritta (compresi il telegramma, il telefax e la posta elettronica).

23.5 – Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i consiglieri ed i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 24 **(Riunioni e validità delle delibere)**

24.1 – Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

24.2 – Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, redatti e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

24.3 – Il verbale della riunione deve indicare:

- a) la data e il luogo della riunione;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

24.4 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 22.3.

Articolo 25 **(Compiti)**

25.1 – L'organo amministrativo ha la gestione dell'impresa sociale ed opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sulla base delle specifiche competenze dei singoli suoi componenti. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 29, il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

25.2 Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a. la fusione e la scissione di società partecipate almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto di quanto previsto dagli

- articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile;
- b. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- c. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- d. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

25.3 – Nella composizione e per il tempo stabiliti al precedente articolo 21.8 in attuazione dell'art. 21 comma 2 della legge 3 maggio 2004 n. 112, il consiglio di amministrazione della Società - ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 25.2 - nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 25.1:

- a. avvalendosi di proposte del Direttore Generale, approva la proposta di bilancio della Società, il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione;
- b. sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
- c. su proposta del Direttore Generale: approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a Euro 2.582.284,50 (duemilionicinquecentoottanduemiladuecentoottantaquattro/cinquanta);
- d. riceve periodicamente dal Direttore Generale una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sui costi diretti e di contabilità industriale dei programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore all'entità delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale.

Articolo 26 (Deleghe)

26.1 – Il consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni spettanti per legge al Direttore Generale, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti nonché ad un comitato esecutivo fissandone le relative attribuzioni e il compenso. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

26.2 – Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 27 (Rappresentanza)

27.1 – La rappresentanza della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale nonché per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori speciali, spetta disgiuntamente:

- a) al Presidente del consiglio di amministrazione;
- b) agli amministratori delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- c) al Direttore Generale, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ovvero in vacanza di carica, la rappresentanza della Società è attribuita, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 22.3, al Vice Presidente o, in mancanza, al consigliere che sostituisce il Presidente ai sensi del medesimo articolo. Nei confronti dei terzi la firma di colui che esercita la rappresentanza in via vicaria fa fede dell'assenza o dell'impedimento del soggetto sostituito.

27.2 – Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del consiglio di amministrazione, può conferire procure a dipendenti o a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, ivi comprese la gestione delle liti e la rappresentanza in giudizio; tale facoltà spetta, altresì, agli amministratori delegati e al Direttore Generale nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti.

Articolo 28 (Compensi)

28.1 – Al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso che potrà essere determinato dall'assemblea per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

28.2 – La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il

parere del collegio sindacale.

Articolo 29 (Direttore Generale)

29.1 – Il Direttore Generale è nominato dal consiglio di amministrazione d'intesa con l'assemblea dei soci, in conformità e con le attribuzioni ad esso riconosciute dalla legge. Il mandato del Direttore Generale ha la stessa durata di quello del consiglio di amministrazione. Ai fini del raggiungimento dell'intesa con l'assemblea dei soci:

- a. il consiglio di amministrazione formula il proprio intendimento di nomina, con indicazione singola o plurima, e dà mandato al Presidente di promuovere l'intesa e di provvedere altresì alla convocazione dell'assemblea dei soci in via ordinaria;
- b. il Presidente, deliberata l'intesa da parte dell'assemblea dei soci, convoca il consiglio di amministrazione affinché provveda alla nomina del Direttore Generale in conformità con l'intesa raggiunta.

29.2 – Il consiglio di amministrazione definisce i compiti del Direttore Generale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come richiamate dall'articolo 28 lett. e), della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dei successivi articoli 29.3 e 29.4, e ne determina la remunerazione.

29.3 – Il Direttore Generale :

- a. risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
- b. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- c. assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
- d. propone al consiglio di amministrazione le nomine dei dirigenti di cui all'articolo 25.3 lettera c);
- e. assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;
- f. provvede alla gestione del personale dell'azienda;
- g. propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico e quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a Euro 2.582.284,50 (duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantaquattro/50);
- h. firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della Società aventi carattere non strategico e di importo inferiore ad Euro 2.582.284,50 (duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantaquattro/50);
- i. provvede all'attuazione dei piani di cui all'articolo 25.3 lettera a) del presente Statuto e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
- j. trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi di legge.

29.4 - Il Direttore Generale, inoltre, elabora e sottopone al consiglio di amministrazione i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie.

29.5 –Fino a quando il consiglio di amministrazione della Società, costituito ai sensi del precedente articolo 21 e delle disposizioni legislative in esso richiamate, non abbia provveduto alla nomina del Direttore Generale ai sensi del precedente articolo 29.1, la carica di Direttore Generale della Società è ricoperta dal direttore generale della società incorporata ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 30 (Collegio sindacale e controllo contabile)

30.1 – L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

30.2 – I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

30.3 – A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 il collegio sindacale è nominato mediante voto di lista con le modalità e procedure stabilite dal comma 6 dell'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

30.4 - Nel caso in cui, fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sia necessario procedere alla nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato o per altra causa, il nuovo collegio sindacale sarà nominato ai sensi del precedente articolo 30.1, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2401 del codice civile per il caso di sostituzione dei sindaci.

30.5 – Fino alla data del 30 settembre 2004 il collegio sindacale continua a svolgere il controllo contabile. A decorrere dal 1° ottobre 2004 il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

30.6 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, per una durata di tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

30.7 L'assemblea determina altresì il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

30.8 La società di revisione documenta la propria attività in un libro tenuto presso la sede della società.

30.9 La contabilità separata tenuta ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è soggetta al controllo da parte di una società di revisione nominata dall'assemblea e scelta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

TITOLO IX

ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 31 (Costituzione)

31.1 – Il consiglio di amministrazione costituisce un organismo, monocratico o collegiale, cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO X

BILANCI E UTILI

Articolo 32 (Esercizio sociale)

32.1 – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 – Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

32.3 – Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio distribuire ai soci acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2433-*bis* del codice civile.

32.4 – Restano salvi gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Articolo 33 (Utili)

33.1 – Con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile, l'assemblea dispone in ordine alla distribuzione degli utili in favore dei soci, dedotta la quota destinata al fondo di riserva legale ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile.

33.2 – I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 34

(Scioglimento e liquidazione della Società)

34.1 – In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35

(Domicilio)

35.1 – Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione è quello che risulta dai libri sociali, ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 36

(Rinvio)

36.1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.